

ORIGINALE

COMUNE DI SPIAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 30
della Giunta Comunale**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPAZI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITA' ECONOMICHE IN OCCASIONE DI SAGRE, MANIFESTAZIONI, EVENTI ORGANIZZATI NEL COMUNE DI SPIAZZO.

L'anno duemilasedici addì **dieci** del mese di **maggio** alle ore **15.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ongari Michele – Sindaco
Bonzani Silvia
Capelli Angelo
Villi Rino

Assenti i Signori:

Lorenzi Simone

Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Bragagna. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ongari Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 1 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – comma 1
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto, Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

11.05.2016

all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mauro Bragagna -



OGGETTO: Individuazione spazi e criteri di assegnazione degli stessi per l'esercizio temporaneo di attività economiche in occasione di sagre, manifestazioni, eventi organizzati nel Comune di Spiazzo.

Premesso che:

Ogni anno sul territorio del Comune di Spiazzo si svolgono sagre, manifestazioni ed eventi di particolare interesse che hanno lo scopo di contribuire a valorizzare territorio e tradizioni offrendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo ai fini della promozione turistica.

L'Amministrazione intende promuovere all'interno delle manifestazioni l'esercizio temporaneo di attività economiche e nello specifico la vendita o lo scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di prodotti e/o oggetti di modico valore, usati o di produzione propria, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio temporaneo, la vendita di prodotti agricoli tipici della zona, mostre ed esposizioni e ogni altra attività che serva ad integrare ed accrescere il successo delle manifestazioni

Richiamata nello specifico la seguente normativa:

L'art 20 bis della L.P. 30.07.2010, n. 17, (Legge provinciale sul commercio 2010) e l'art. 20 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/Leg. disciplinano le attività temporanee di vendita al dettaglio.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa, l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, feste, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi straordinari può essere svolta su aree pubbliche o private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso. L'attività ha la durata massima pari a quella della manifestazione, è subordinata alla preventiva concessione degli spazi ed è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 20 bis della L.P. 17/10.

La precitata L.P. 17/10 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal D.Lgs 18.5.2001, n. 228. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 per la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione d'inizio attività.

L'art. 20 ter della L.P. 30.07.2010, n. 17, (Legge provinciale sul commercio 2010) e l'art. 20 bis del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/Leg. disciplinano gli "hobbisti".

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1648 dd. 28.09.2015 sono stati individuati gli indirizzi generali per l'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l'individuazione delle aree e degli spazi loro dedicati al di fuori dei mercati riservati.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa la partecipazione degli hobbisti è consentita anche in occasione di fiere e manifestazione purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.

L'art. 14 della L.P. 14.07.2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) e l'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione disciplinano l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa per l'esercizio dell'attività è necessario avere la disponibilità di area o locali attrezzati.

LA GIUNTA COMUNALE

Per quanto premesso.

Effettuate le opportune valutazioni.

Ritenuto opportuno provvedere, all'individuazione di spazi in occasione di sagre, manifestazioni, eventi finalizzati all'esercizio di attività economiche a carattere temporaneo nonché stabilire criteri e modalità di concessione degli stessi, si propone quanto segue:

- nella zona interessata dalla manifestazione:
 - o massimo n. 03 spazi destinati all'attività temporanea di vendita al dettaglio;
 - o massimo n. 30 spazi destinati agli hobbisti;

- o massimo n. 05 spazi destinati alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- o massimo n. 20 spazi destinati ai produttori agricoli.
- Assegnazione degli spazi in base alla tipologia dei prodotti trattati e conseguentemente in ordine cronologico di presentazione delle richieste.
- L'utilizzo degli spazi è soggetto, se dovuto, al pagamento del canone di concessione previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche".
- L'attività esercitata negli spazi resta subordinata alla vigente normativa in materia.
- L'Amministrazione comunale non si assume alcuna tipo di responsabilità per quanto depositato negli spazi concessi.
- E' facoltà dell'Amministrazione decidere di non concedere spazi per le attività economiche temporanee qualora non lo ritenga opportuno per giustificati motivi

Vista la L.P. 30.7.2010, n. 17 ed il relativo regolamento di esecuzione.
 Vista la L.P. 14.07.2000, n. 9 ed il relativo regolamento di esecuzione

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D e l i b e r a

1. Di individuare gli spazi, finalizzate all'esercizio di attività economiche a carattere temporaneo, in occasione di sagre, manifestazioni, eventi organizzati nel Comune di come segue:
 - nella zona interessata dalla manifestazione:
 - o massimo n. 03 spazi destinati all'attività temporanea di vendita al dettaglio;
 - o massimo n. 30 spazi destinati agli hobbisti;
 - o massimo n. 05 spazi destinati alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
 - o massimo n. 20 spazi destinati ai produttori agricoli.
2. Di stabilire i seguenti criteri per la concessione e l'utilizzo degli spazi individuati, di cui al punto 1:
 - Assegnazione degli spazi in base alla tipologia dei prodotti trattati e conseguentemente in ordine cronologico di presentazione delle richieste.
 - L'utilizzo degli spazi è soggetto, se dovuto, al pagamento del canone di concessione previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche".
 - L'attività esercitata negli spazi resta subordinata alla vigente normativa in materia.
 - L'Amministrazione comunale non si assume alcuna tipo di responsabilità per quanto depositato negli spazi concessi.
 - E' facoltà dell'Amministrazione decidere in qualsiasi momento di non concedere spazi per le attività economiche temporanee qualora non lo ritenga opportuno per giustificati motivi
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo telematico, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Dott. Michele Ongari -



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mauro Bragagna -

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio e alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.



IL SINDACO
- Dott. Michele Ongari -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mauro Bragagna -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Addì, 10.05.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mauro Bragagna -